



**CEDU E INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE:
GERARCHIA O DIALOGO CON LA CORTE DI STRASBURGO?**

di

Roberto Conti

(Giudice del Tribunale di Palermo, Componente comitato scientifico del C.S.M.)

24 marzo 2010

Premesse.

Ad ormai tre anni dalle decisioni della Corte costituzionale che hanno inteso fornire alcuni chiarimenti sul ruolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno, la Consulta è tornata di recente ad occuparsi del tema con due pronunzie quasi coeve, ancora una volta affidate alle mani dei relatori che avevano steso le sentenze nn.348 e 349 del 2007¹.

¹ V., senza pretesa di esaustività, sulle sentenze anzidette, Cartabia, *Le sentenze gemelle: diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur.cost.*, 2008,3564; Onida, *La Costituzione ieri ed oggi*, Bologna, 2008,33 ss.; Villani, *I rapporti tra la CEDU e la Costituzione nelle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007*, in *I diritti dell'uomo-cronache e battaglie*, 2007/3,46 ss.; Conforti, *La Corte costituzionale e gli obblighi internazionali dello Stato in tema di espropriazione*, in *Giur.it.*, 2008, 569; Zanghi, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione*, in www.giurcost.org; Gaja, *Il limite costituzionale del rispetto degli "obblighi internazionali": un parametro definito solo parzialmente*, in *Dir. internaz.*, 2007, 136; Cannizzaro, *Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento italiano in due recenti decisioni della Corte Costituzionale* ivi, 138; Ruggeri, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologia-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn.348 e 349 del 2007)*, www.forumcostituzionale.it; Luciani, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto costituzionale*, in *Corr.giur.*, 2008/2, 201; Pinelli, *Sul trattamento giurisdizionale della Cedu e delle leggi con esse confliggenti*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; Randazzo, *Costituzione e Cedu: il giudice delle leggi apre una "finestra" su Strasburgo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2008/1, 25; Cataldi, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una sotira infinita*, in *Dir.umani e dir.int.*, 2008,325; Tega, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: Cedu da fonte ordinaria a fonte "sub-costituzionale" del diritto*, in *Quad. cost.* 2008/1, 133; Pignatelli, *Le sentenze*

Le riflessioni che seguono non saranno orientate alle questioni nel concreto esaminate dalla Corte nelle sentenze n.311 e 317 rese nel novembre 2009² né ad un'analisi generali dei rapporti fra CEDU e diritto nazionale³, piuttosto cercando di approfondire il ruolo del giudice nazionale nel processo di progressiva attuazione della CEDU.

Per far ciò si deve certo partire dalle sentenze nn. 311 e 317 poiché le stesse, in apparenza, sembrano volersi inserire, senza differenze apprezzabili nel solco tracciato dalle storiche decisioni del 2007.

Entrambe le decisioni intendono confermare i postulati in tema di rango sub-costituzionale della CEDU e di divieto di disapplicazione della norma interna contrastante con la CEDU in ragione della (ribadita) inconfigurabilità di un'equiparazione fra norma CEDU e diritto dell'Unione europea.

Qui si cercherà esaminare le questioni relative alla vincolatività dell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo per il giudice comune, poiché notevoli risultano le sfumature, gli accenni, gli *obiter* nelle sentenze ultime della Corte costituzionale, dalle quali è agevole intendere la volontà non certo di revisionare i postulati affermati nel 2007, quanto piuttosto di addolcirli.

Le sentenza del Novembre 2009 sul vincolo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Si inizierà col dire che la Corte costituzionale rimarca il ruolo centrale del giudice comune nel processo di progressiva attuazione della CEDU, allo stesso imponendo l'obbligo di procedere ad operazioni di interpretazione conforme dell'ordinamento interno alla Convenzione sui diritti umani -cfr.p.6- sent. n.311/09: "...al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme"-.

Al contempo, la Consulta, sulla scia di quanto esternato nelle sentenze dell'ottobre 2007, ribadisce che al giudice spetta il compito di applicare le relative norme, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata

della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 : la dilatazione della tecnica della "interposizione" (e del giudizio costituzionale), ivi, 140; Guazzarotti, *La Consulta "guarda in faccia" gli obblighi internazionali e la Cedu*, in *Studium Juris* 2008/3, 275; Padelletti, *Indennità di esproprio e obblighi internazionali dopo le sentenze della Corte costituzionale*, ivi, 143; Bultrini, *Le sentenze 348 e 34/2007 della Corte: l'inizio di una svolta?* In *Dir.pubb.,comp.eur.*, 2008,171; Angelini, *L'incidenza della CEDU nell'ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *ir.un.europea*,2008487; Cancilla, *Espropriazione per pubblica utilità e tutela dei diritti fondamentali: l'integrazione 'europea' del parametro di costituzionalità*, in *Riv.giur.ed.*,2008,1,184; Conti, *La Corte Costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo*, in *Corr.giur.*, 2008,2,185.

² Le due sentenze sono reperibili su internet all'indirizzo *Residenza...*

³ Sia consentito rinviare a Conti, *Corte costituzionale e CEDU:qualcosa di nuovo all'orizzonte?*, di imminente pubblicazione su *Corr.giur.*,2010,4.

espressamente attribuita dagli Stati contraenti con efficacia vincolante per tutte le autorità statali-legislatore, corte costituzionale e giudici comuni-.

Ciò fa con toni ed accenni diversi.

Ed infatti, la sentenza n. 311/09 (p.6) comincia col dire che “Questa Corte ha, inoltre, precisato nelle predette pronunce che al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti.”

Sempre al punto 6 la stessa pronunzia aggiunge che “Questa Corte ha anche affermato, e qui intende ribadirlo, che ad essa è precluso di sindacare l’interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve; ma alla Corte costituzionale compete, questo sì, di verificare se la norma della CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione.”

Sempre nella sent. n. 311/09 si è ulteriormente precisato che tale vincolo si estende anche al giudice costituzionale, se è vero che nella verifica di costituzionalità “spetta a questa Corte il compito anzitutto di verificare che il contrasto sussista e che sia effettivamente insanabile attraverso un’interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, *nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo*.

Rispetto a siffatto obbligo, in parte diverso appare l’approccio di Corte cost. n. 317/09.

Ed infatti, in tale decisione il riferimento alla vincolatività appare addirittura più sfuggente, dapprima ristretto all’interno di una proposizione incidentale- (p.8 cons. in diritto): “...Se si assume questo punto di partenza nella considerazione delle interrelazioni normative tra i vari livelli delle garanzie, si arriva facilmente alla conclusione che la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l’obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU” – nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell’art. 32 della Convenzione – e poi nella stessa richiamato *per relationem*- (p.8):”...Questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l’apposizione di riserve, della Convenzione...” (sentenza n. 311 del 2009).

Il punto di novità più rilevante è comunque rappresentato da un inciso espresso da Corte cost. n. 311/09 che, pur ribadendo la forza dei principi appena evocati, ritiene di dover precisare che “*Beninteso*, l’apprrezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente va operato in modo da rispettare la *sostanza* di quella giurisprudenza, secondo un criterio già adottato dal giudice comune e dalla Corte europea.”

Quest’ulteriore affermazione viene completata da un rinvio a due precedenti, l’uno della Corte di Cassazione - Cass. 20 maggio 2009, n. 10415-e l’altro della Corte di Strasburgo - Corte dir. uomo 31 marzo 2009, Smaldone c. Italia, ric. n. 22644/03-, che vorrebbero confermare la piena compatibilità della prospettiva appena indicata con i principi affermati dal giudice comune e dalla Corte dei diritti umani sul ruolo della giurisprudenza della Corte europea.

L’analisi che di seguito si cercherà di svolgere tende, per l’appunto, a valutare la portata dei richiami appena ricordati rispetto alla pur ribadita impostazione di base, sfavorevole al riconoscimento di nicchie di autonomia al giudice nazionale rispetto all’interpretazione della CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo.

Le (timide) aperture della Corte costituzionale al ruolo interpretativo del giudice nazionale sulla CEDU

In effetti, le due sentenze evocate da Corte cost. n.311/09 sembrano voler fornire chiarimenti a chi, autorevolmente, aveva posto in discussione la correttezza dell’affermazione circa la *vincolatività* della giurisprudenza CEDU per come prospettata dalla Consulta⁴.

Conferma *autentica* a quanto si è appena detto la si trova, del resto, in uno scritto dell’estensore della sentenza n.311/09⁵, nel quale veniva per l’appunto menzionata Cass.10415/2009 come esempio di giurisprudenza che aveva, questa sì, giustamente inteso il messaggio espresso dalle sentenze dell’ottobre 2007.

⁴ M. Luciani, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corriere Giuridico*, 2008, pp. 203 e 204, aveva sostenuto che il vincolo all’interpretazione del giudice internazionale integra un caso di limitazione della sovranità statale. Analogamente, per L. Condorelli, *La Corte costituzionale e l’adattamento dell’ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 301 ss.

⁵ Cfr. Tesauro, *Costituzione e norme interne*, in *Dir.un.eur.*, 2009,2, 219-220.

Orbene, le sentenze evocate dalla Corte costituzionale riguardano una medesima questione che si è più volte riproposta innanzi al giudice nazionale⁶, essenzialmente correlata al tema del periodo sul quale computare l'indennizzo previsto dalla legge Pinto, ravvisandosi uno scostamento fra giurisprudenza interna- che non considera l'intera durata del processo ma solo l'eccedenza rispetto al termine di durata ragionevole- e decisioni di Strasburgo che non conoscevano tale distinzione ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo e dunque consideravano l'intera durata del procedimento.

Orbene, sia il giudice di Strasburgo che la Cassazione si sono pronunziati su tale scostamento a brevissima distanza.

Corte EDU 31 marzo 2009, Simaldone, cominciava affermando che “uno Stato parte della Convenzione dispone di un margine di apprezzamento per organizzare una via di ricorso interna in maniera coerente con il proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, in conformità con il livello di vita della sua nazione”, poi precisando che “la circostanza che il metodo di calcolo dell'indennizzo previsto nel diritto interno non corrisponda esattamente ai criteri stabiliti dalla Corte non è decisiva, dal momento che le giurisdizioni arrivano ad accordare somme non irragionevoli rispetto a quelle accordate dalla Corte in casi simili”.

Poco tempo dopo, Cass.10415/09 -est. Luigi Salvato- ritenendo il sistema interno immune da ipotetici vizi di costituzionalità, ha osservato che l'interpretazione *elastica* della giurisprudenza sovranazionale era l'unica a mettere al riparo da “ulteriori profili di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale di un'esegesi che, attraverso rigidi automatismi e meccanismi presuntivi di non sicura ragionevolezza, in un sistema economico e di finanza pubblica caratterizzato dalla limitatezza delle risorse disponibili, rischia di porre la norma CEDU in esame (e l'interpretazione offertane dal giudice Europeo) in contrasto con le norme costituzionali che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali, sacrificandone alcuni, di pari, se non superiore livello.”

Si tratta di passaggi motivazionali che, obiettivizzati per effetto del richiamo operato in termini generali dalla Corte costituzionale e dunque estrapolati dal contesto delle singole vicende processuali nelle quali sono maturati sembrano voler attenuare, alla radice, l'affermazione di base della vincolatività assoluta dell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, confermando che spesso le affermazioni di principio possono essere rifinite, mantenendo fermi i postulati di base come aveva già fatto Tesauro, nello scritto più volte

⁶ Cfr. Carlotto, *I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale: un'analisi sul seguito giurisprudenziale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

evocato, ricordando che “ in ogni caso l’interpretazione della norma e la giurisprudenza che su di essa si consolida vanno sapute apprezzare al giusto *nella loro sostanza*”.

E’ allora il caso di ulteriormente orientare la riflessione sul ruolo della giurisdizione sovranazionale nell’interpretazione della CEDU.

Le regole dell’interpretazione della CEDU scolpite dalla Corte di Strasburgo.

Sembra utile, a questo punto, compiere un’analisi volta a ricercare, all’interno della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, elementi capaci di confermare l’affermazione della Corte costituzionale per la quale il giudice- come il legislatore- nazionale non ha alcun margine interpretativo rispetto ai principi espressi dalla Corte europea circa il contenuto e la portata operativa di un diritto di matrice CEDU. Chè se così fosse, l’affermazione espressa dalla Corte costituzionale verrebbe sicuramente rinvigorita ed autorevolmente confermata.

Ma il punto è che nella giurisprudenza della Corte europea non sembra mai essere stato affermato un principio di tale portata.

Anzi, va detto che a Corte dei diritti umani ha riconosciuto come la CEDU sia uno strumento che si presta ad essere interpretato alla luce di trattati internazionali, documenti di organizzazioni internazionali e delle stesse disposizioni di diritto nazionale ed internazionale.

Le successive riflessioni, partendo dal carattere *vivente* della CEDU intendono dunque dimostrare quanto distonica risulti la *vincolatività* della giurisprudenza della Corte di Strasburgo affermata dalla Corte costituzionale rispetto al carattere *mobile* della CEDU per come esso è inteso dalla Corte di Strasburgo.

Il punto di partenza dell’indagine è rappresentato dagli artt.31,32 e 33 della Convenzione di Vienna sulla legge dei Trattati 65, secondo i quali è necessario ricercare il significato delle parole utilizzate nel contesto ed alla luce dell’oggetto e dello scopo della disposizione esaminata(v. *Golder c. the Regno Unito*, 21 febbraio 1975, § 29; *Johnston e altri c. Irlanda*, 18 Dicembre 1986, §§ 51; *Lithgow e altri c. Regno Unito*, 8 luglio 1986, §§ 114 e 117; *Witold Litwa c. Polonia*, no. 26629/95, §§ 57-59). Frequente è pure il richiamo al fatto che la Convenzione europea dei diritti umani impone che la stessa sia interpretata ed applicata in modo da salvaguardare e perseguire l’effettività dei diritti ivi tutelati, rifuggendo da prospettive astratte o teoriche.

Non è stata nemmeno sottovalutata la necessità di un’interpretazione sistematica delle varie disposizioni contemplate dalla CEDU (v. sent. *Stec e altri c. Regno Unito [GC]*, ric. da n. 65731/01 a n. 65900/01, §§ 47-48). Anche di recente, la Corte di Strasburgo ha tenuto a precisare che la CEDU non può essere

considerata come l'unico elemento portante rispetto ai diritti fondamentali che pure tutela, dovendosi tenere in considerazione regole e principi del diritto internazionale applicabili ai Paesi contraenti (v. sent. Saadi c. Regno Unito, 29.1.2008 ric. n.13229/03, § 62; sent. Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], ric. n. 45036/98, § 150).

In questo contesto, la Corte europea ha più volte sottolineato la natura *vivente* della CEDU in ragione della quale l'opera interpretativa va compiuta alla luce delle attuali condizioni sociali, senza peraltro tralasciare l'evoluzione delle norme nazionali ed internazionali.

Anzi, proprio Corte dir. uomo 12 novembre 2008, *Demir e Baykara c. Turchia*⁷ contiene un inciso dal quale si comprende bene che il ruolo interpretativo riconosciuto anche alle autorità giudiziarie statali sull'interpretazione della norma convenzionale assume peculiare rilevanza nei giudizi svolti a Strasburgo⁸ - v. p.68 sent. ult. cit. "...which must be interpreted in the light of present-day conditions, and that it has taken account of evolving norms of national and international law in its interpretation of Convention provisions"-.

Nella stessa sentenza (§68), come ha osservato Carla Ciuffetti sulle pagine di questa Rivista, <<La G.C. ha sottolineato anche il valore degli "elementi di diritto internazionale": vale a dire di quegli "insiemi di regole e principi accettati da una grande maggioranza di Stati, i denominatori comuni di norme di diritto internazionale o dei diritti nazionali degli Stati europei" che "riflettono una realtà che la Corte non potrebbe ignorare quando è chiamata a chiarire la portata di una disposizione della Convenzione che il ricorso a metodi classici di interpretazione non ha permesso di sviluppare con sufficiente grado di certezza">>.

Infine, secondo la giurisprudenza di Strasburgo gli obblighi nascenti dalla Convenzione possono essere interpretati alla luce: a) dei principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili -cfr. art. 38 § 1 dello Statuto internazionale della Corte di Giustizia -; b) di strumenti resi dalle Istituzioni del Consiglio d'Europa anche se privi di giuridica vincolatività-raccomandazioni e risoluzioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare (v. sent. Öneri Yıldız c. Turchia [GC], ric. n. 48939/99, §§ 59, 71, 90 e 93)- e ancora di documenti emananti da altri organi del Consiglio d'Europa anche se privi, questi ultimi, di capacità rappresentativa delle parti contraenti- Commissione di

⁷ La sentenza può leggersi in questa Rivista. V. anche, in tema Ciuffetti, *Convergenze nelle giurisprudenze sovranazionali europee nelle tutele dei diritti fondamentali. Considerazioni a margine della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee kadi e al barakaat foundation del 3 settembre 2008 e della sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo G.C. Demir e Baykara c. Turchia del 12 novembre 2008*, in questa Rivista on line.

⁸ v. p.68 sent. ult. cit. "...which must be interpreted in the light of present-day conditions, and that it has taken account of evolving norms of national and international law in its interpretation of Convention provisions."

Venezia, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Rapporti del Comitato europeo per la prevenzione delle torture e dei trattamenti disumani, punitivi o degradanti.

Proprio nella sentenza Saadi c. Regno Unito-§ 63-, cit., la Corte non ha mancato di sottolineare che l'accettazione di certi principi di natura internazionale da parte di numerosi Stati contraenti impone di considerare, nel processo interpretativo della CEDU, gli standard internazionali *e nazionali* adottati al fine di chiarire lo scopo della CEDU. In questa stessa prospettiva si è ritenuta rilevante la Carta sociale europea e la giurisprudenza resa dall'organo di vigilanza sulla sua applicazione-sent. Sigurður A. Sigurjónsson c. Islanda, 30 giugno 1993, § 35; sent. Sørensen e Rasmussen c. Danimarca[GC], ric. n. 52562/99 e 52620/99, §§ 72-75,- e, addirittura, strumenti internazionali anche se non ratificati dai Paesi aderenti-sent. Marckx c. Belgio, 13 Giugno 1979, §§ 20 e 41-.

La Corte di Strasburgo ha quindi riconosciuto particolare rilevanza nel processo interpretativo alla Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza-Corte EDU, Goodwin c. Regno Unito [GC], ric. n. 28957/95;sent. Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia ([GC], ric. n. 63235/00- ed alla Convenzione di Oviedo⁹.

Ora, questa sintetica carrellata sulla giurisprudenza sovranazionale rende evidente come la Corte di Strasburgo abbia a più riprese affermato una visione mobile, vivente, effettiva della Convenzione, alla cui applicazione ed attuazione devono concorrere tutti coloro che sono tenuti a garantire la tutela dei diritti fondamentali, al di fuori di schematismi e formalismi- gerarchici- che non appartengono al DNA di quella giurisdizione. Il ruolo del giudice nazionale- ed in genere delle autorità nazionali- è avvertito dalla Corte come essenziale proprio alla stregua del meccanismo di sussidiarietà che governa i rapporti fra ordine nazionale e CEDU.

Se questa è la prospettiva corretta non sembra proprio che ai giudici nazionali possa essere negato il potere di interpretare la CEDU anche alla luce degli strumenti costituzionali nazionali, soprattutto quando gli stessi incarnano valori fondamentali. Affermazioni, queste

⁹ sent. Glass c. Regno Unito, ric. n. 61827/00, § 75 Sent. Demir, cit. p.85 ss:”... The Court, in defining the meaning of terms and notions in the text of the Convention, can and must take into account elements of international law other than the Convention, the interpretation of such elements by competent organs, and the practice of European States reflecting their common values. The consensus emerging from specialised international instruments and from the practice of contracting States may constitute a relevant consideration for the Court when it interprets the provisions of the Convention in specific cases.

86. In this context, it is not necessary for the respondent State to have ratified the entire collection of instruments that are applicable in respect of the precise subject matter of the case concerned. It will be sufficient for the Court that the relevant international instruments denote a continuous evolution in the norms and principles applied in international law or in the domestic law of the majority of member States of the Council of Europe and show, in a precise area, that there is common ground in modern societies (see, mutatis mutandis, Marckx, cited above, § 41).

ultime, che si pongono in stridente contrasto con quanto invece affermato dalla Corte costituzionale sul punto.

La vicenda dell'occupazione acquisitiva e la conferma dei processi osmotici fra giurisdizioni nazionali e sovranazionali.

La vicenda dell'occupazione acquisitiva, esaminata nel suo complesso dopo numerosi interventi dei giudici nazionali e sovranazionali, appare a chi scrive particolarmente significativa di quanto *circolari* – e non orientati su basi di prevalenza incondizionata della giurisprudenza CEDU su quella nazionale - siano i processi che legano le Corti interne a quella di Strasburgo.

Non è certo questa la sede per ripercorrere gli itinerari normativi e soprattutto giurisprudenziali sul tema dell'occupazione acquisitiva, avendo provato a fare ciò in altra sede alla quale ci sia consentito rinviare¹⁰.

E' però ormai assodata la straordinaria carica innovativa prodotta nel sistema interno dalle sentenze rese dalla Corte europea il 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura c. Italia.

Prima di allora, guardando al tema in un'ottica esclusivamente nazionale, era la funzione sociale della proprietà, costituzionalmente imposta dall'art.42 Cost. a giustificare la privazione della proprietà tollerando la surrogazione del bene ingiustamente e radicalmente trasformato –ed ormai annientato nella sua originaria consistenza- col denaro, in una visione assai benevola verso il fenomeno della monetizzazione del diritto dominicale, chiaramente orientata a sminuirne, nella sostanza, la consistenza e l'essenza.

Se, dunque, lo Stato riconosceva che potesse darsi luogo all'opera pubblica- *id est* dichiarata di pubblica utilità- già prima della compiuta espropriazione l'equazione “perdita acquisizione con ristoro integrale” sottesa al fenomeno dell'occupazione acquisitiva era da ritenere la più equa, la più giuridicamente e politicamente corretta, consentendo di non sprecare risorse pubbliche e, comunque, di salvaguardare il proprietario.

E se, poi, la stessa Corte costituzionale, garante ultima della legalità interna, aveva assecondato tale sistema –giurisdizionale e normativo- anche quando si era giunti ad una pesante riduzione del risarcimento spettante al proprietario, di poco inferiore all'indennità di

¹⁰ Di recente Conti, *Il risarcimento del danno da occupazione illegittima: alcuni possibili spunti innovativi alla luce delle sentenze di Strasburgo*, in www.esproprioonline.it;

espropriazione- ciò significava che la proprietà, lo statuto della proprietà, tanto tollerava ed ammetteva in vista del perseguimento di quel limite costituzionale al *valore proprietà*.

Nell'individuazione del significato della funzione sociale era stata, così, l'*interpretazione* giurisprudenziale della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione- a giocare un ruolo essenziale.

In quella prospettiva si ritenne, allora, che in vista del perseguimento della funzione sociale l'esistenza della dichiarazione di p.u. potesse giustificare la prevalenza dell'interesse pubblico realizzato con l'esecuzione dell'opera, senza tuttavia adeguatamente soffermarsi sulla netta diversità di effetti e di contenuto fra dichiarazione di p.u. e decreto di esproprio.

L'idea stessa del bilanciamento, a ben considerare, solo apparentemente partiva da una considerazione paritaria fra i due interessi, in realtà stemperando il dato di partenza, rappresentato dal mancato rispetto delle regole da parte dello Stato nei confronti del cittadino che, già titolare del diritto dominicale, subiva un torto proprio dal soggetto che quel diritto avrebbe dovuto garantire dalle invasioni altrui.

In questa situazione non è difficile comprendere quanto duro sia stato l'impatto prodotto dalla giurisprudenza CEDU in tema di diritto di proprietà.

Essa chiariva quanto vacuo e falso fosse un bilanciamento fra diversi interessi ove questo fosse stato fondato su un'ingerenza arbitraria. Ciò perchè il protocollo n.1 annesso alla CEDU esige "*anzitutto e soprattutto*, che un'ingerenza della pubblica autorità nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legittima: la seconda frase del primo paragrafo di tale articolo autorizza la privazione di proprietà solo 'nelle condizioni previste dalla legge' e il secondo paragrafo riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l'uso dei beni adottando <<leggi>>"¹¹.

Fu dunque quella giurisprudenza sovranazionale a dare il via ad un radicale cambiamento, tangibilmente segnato, come è noto, dalle sentenze della Corte costituzionale dell'ottobre 2007 (nn. 348 e 349/2007), ma non meno dalle ordinanze che hanno sollevato le relative questioni.

Il risultato (apparentemente) finale raggiunto dalle decisioni del giudice delle leggi sembrava essere stato quello di "rileggere" l'art.42 Cost., di esso fornendo un'interpretazione

¹¹ Corte dir. uomo, 23 novembre 2000, *ex Re di Grecia c. Grecia*. Anche Corte dir. uomo, 1 marzo 2001, *Malama c. Grecia*, ha ribadito che « l'art. 1 del Protocollo n. 1 richiede, prima di tutto e soprattutto, che un'ingerenza della pubblica autorità nel diritto al rispetto dei beni sia legale: la seconda frase del primo comma di tale articolo autorizza una privazione di proprietà soltanto alle condizioni previste dalla legge e il secondo comma riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l'uso dei beni applicando delle leggi. Inoltre, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è una nozione riguardante il complesso degli articoli della Convenzione » - Corte dir. 25 giugno 1996, *Amuur C. Francia*, in *Racc.*, 1996, III, pagg. 850-851, punto 50. V. DE SALVIA M., *La convenzione europea dei diritti umani*, Napoli, 2002, 171. -.

in parte diversa da quella precedentemente patrocinata, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo¹².

Tuttavia, la *caduta* del risarcimento del danno- e non dell'occupazione acquisitiva *tout court* – operata dalla Corte costituzionale prima e dal legislatore del 2007 poi, segnava *soltanto* un *significativo* riavvicinamento del sistema interno a quello CEDU, ma *non* un *totale e meccanico riallineamento* fra i due sistemi, bastando guardare alla condanna in termini sostanziali che la Corte europea aveva affermato dell'istituto dell'occupazione acquisitiva- e non del solo risarcimento ridotto –mai pronunciata dalla Corte costituzionale (né tantomeno dalle sentenze della Cassazione successive all'ottobre 2007)ed alle conseguenze risarcitorie(comprensive del costo di costruzione dell'opera realizzata) notevolmente più pesanti che Strasburgo individuava a carico dello Stato rispetto al valore venale pieno ritenuto dalla legislazione sopravvenuta come (assorbente) elemento di riequilibrio del sistema¹³.

Tanto che chi scrive non aveva mancato di profilare ulteriori ipotesi di contrasto tra sistema interno e diritto CEDU¹⁴ anche sul punto appena ricordato.

Chiamata così a valutare lo “scarto” esistente tra la tutela nazionale a quella offerta dalle sentenze della Corte di Strasburgo rese in tema di equo soddisfacimento, la Grande Camera della Corte europea (*Guiso Gallisay c. Italia*, 22 dicembre 2009) ha recentemente rimodulato la propria giurisprudenza, attingendo apertamente alla giurisprudenza ed alla legislazione nazionale che, per sua stessa ammissione, aveva cominciato(finalmente, sarebbe il caso di dire) a considerare la giurisprudenza di Strasburgo.

Inizia, anche in quest'occasione, ad emergere la distinzione fra stretta osservanza di un obbligo di conformazione alla giurisprudenza di Strasburgo ed obbligo – per le autorità nazionali- di *tenere in considerazione* la giurisprudenza CEDU.

¹²Così, Sorrentino, *I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona(Considerazioni preliminari)*, in Corr.giur., 2010,2,151.

¹³caso *Papamichalopoulos e altri c. Grecia* (articolo 50, série A n. 330-B, §§ 36 e 39); *Carbonara e Ventura c. Italia* (equa soddisfazione), ric.n. 24638/94, 11 dicembre 2003; *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia* (equa soddisfazione), ric. n. 31524/96, 30 ottobre 2003; *Scordino c. Italia* (n. 3) (equa soddisfazione), ric. n. 43662/98, CEDH 2007- ; *Pasculli c. Italia* (equa soddisfazione), ric. n. 36818/97, 4 dicembre 2007..

¹⁴Sia consentito il rinvio a Conti, *Il risarcimento del danno da occupazione illegittima: alcuni possibili spunti innovativi alla luce delle sentenze di Strasburgo*, in www.espropionline.it

Proprio un'espressione simile si rinviene nella ricordata sentenza *Guiso Gallisay c. Italia* allorchè la Grande Camera della Corte di Strasburgo, nel modificare il proprio orientamento sul tema del risarcimento spettante al proprietario colpito da occupazione acquisitiva, riteneva di poter ridurre in modo assai considerevole il ristoro spettante al proprietario rispetto a quanto già deciso in precedenti occasioni considerando che, ormai, il legislatore e le giurisdizioni (Corte Costituzionale) avevano *tenuto conto* della giurisprudenza di Strasburgo eliminando il sistema liquidatorio più volte sanzionato dalla stessa Corte-cfr. §104 sent. Guiso Gallisay c. Italia, cit: "...The Grand Chamber considers it appropriate to adopt a new approach, regard being had also to the developments in the domestic legislation ...and the fact that the domestic courts have taken account of the Court's case-law in the sphere of the right of property."

Il precedente appena evocato, riconoscendo che i principi affermati in passato da Strasburgo avevano dato luogo a risultati non meramente *compensativi*, ma apertamente *punitivi* in danno dello Stato italiano che dunque non meritavano di essere ulteriormente ribaditi essendosi ormai modificato *l'approccio* dello Stato italiano- in tutte le sue componenti- verso la CEDU, oltre a confermarci in un'idea già espressa suo tempo¹⁵, dimostra come i *contatti* fra giurisprudenza sovranazionale ed autorità nazionali siano orientati proprio a quei processi circolari che si alimentano reciprocamente e che non sono orientati da un principio di stretta ed automatica osservanza da parte del giudice nazionale di ciò che *dall'alto* viene espresso dalla Corte europea.

La Corte europea, nella sua massima composizione, modificando il proprio indirizzo in punto di quantificazione del risarcimento spettante ai proprietari colpiti da un'occupazione acquisitiva, ritiene di doversi affrancare dalla propria giurisprudenza che aveva indifferentemente riconosciuto ai proprietari -colpiti da occupazione acquisitiva ed usurpativa- il risarcimento del danno, quantificandolo sulla base del valore venale del bene al quale doveva essere aggiunto il plus valore rappresentato dal costo di costruzione delle opere realizzate dall'espropriante.

¹⁵Sia consentito il rinvio a Conti, *Scordino 3: un colpo tremendo alle Casse dello Stato*, in *Urb.appalti*, 2007,6,695 ss.ed a Conti, *Scordino: non c'è due senza tre. ancora mazzate sulle finanze italiane*, in www.espropionline.it, ove si era per tempo sottolineato che le condanne di Strasburgo in ordine al plusvalore rappresentato dal costo di costruzione avevano evidente carattere *punitivo* e *dissuasivo* e difficilmente potevano imporre un obbligo di conformazione al giudice nazionale.

Ora, è ben difficile non cogliere l'apertura di credito concessa dalla Corte europea ai giudici ed alle autorità nazionali laddove queste dimostrino di avere "considerato" la giurisprudenza CEDU.

Questa *considerazione*, nella progettualità della Corte- assolutamente convinta del proprio ruolo sussidiario rispetto alle Istituzioni dei Paesi contraenti- non può non passare attraverso un potere, riconosciuto ai singoli Stati, di attuare nella propria realtà il *diritto vivente* di Strasburgo, con il solo avvertimento che tale attività di attuazione pur comprendendo, inevitabilmente, un vaglio interpretativo della giurisprudenza CEDU, è comunque sottoposta al controllo della Corte europea che veglierà sul rispetto dei diritti umani.

In questa prospettiva, il *dialogo* voluto dalla Corte di Strasburgo, rimodulando la propria giurisprudenza sulle coordinate scelte a livello nazionale ed esplicitamente prevedendo l'applicazione dei nuovi criteri al contenzioso nazionale è *dialogo alla pari*- affermazione quest'ultima, apparentemente tautologica se si considera che per esservi dialogo non potrebbe sussistere una sovraordinazione fra i dialoganti- senza che i partecipanti possano ritenersi sott'ordinati al potere interpretativo dell'uno o dell'altro ma, semmai, entrambi rivolti a cooperare per il raggiungimento di ottimali standard di protezione dei diritti umani.

Questo perenne interscambio fra le Corti è dunque capace di determinare, alla fine del confronto, un risultato che (quasi incredibilmente) attribuisce notevole valore all'interpretazione delle norme convenzionali fornita dalle autorità interne all'atto di espungere il criterio risarcitorio introdotto dall'art.1 c.65 l. n. 665/1996 (Corte cost.n.349/2007), per dare spazio al meccanismo del valore venale(art.89 e 90 l. n. 244/2007) ma senza più riconoscere al proprietario il costo di costruzione degli immobili abusivamente realizzati dall'espropriante.

Orbene, l'atteggiamento di "rottura" delle autorità nazionali rispetto alla giurisprudenza CEDU, invece di produrre ulteriori condanne da parte del giudice europeo ha generato, paradossalmente, il *revirement* della stessa Corte di Strasburgo che non va soltanto ad intaccare un indirizzo ormai non più attuale, proprio perché le autorità nazionali avevano ormai *preso in considerazione* i diritti fondamentali per come vivificati dalla Corte europea, ma riguarda la prospettiva della Corte su un tema generale che viene radicalmente modificata proprio grazie al confronto con le autorità nazionali che, anch'esse avevano inteso muoversi sul crinale della protezione del diritto(fondamentale) di proprietà

Ed è seguendo questa prospettiva che la Corte europea, nella sentenza Guiso-Gallisay del dicembre 2009 appena ricordata, si sente di consigliare i giudici domestici di dare

continuità al proprio mutato indirizzo -“... It considers that the new principles laid down in the present judgment could be applied by the domestic courts to the disputes which are currently pending before them and to future cases.”

In conclusione, l'esame della giurisprudenza di Strasburgo in materia di occupazione acquisitiva, esaminata in tutti i suoi passaggi (alcuni dei quali, probabilmente, non ancora definitivi) dimostra già l'entità dei processi osmotici che corrono fra i sistemi di protezione dei diritti umani, rispetto ai quali sarebbe contrario ad ogni logica imbrigliare i soggetti chiamati che ne devono fare applicazione a canoni di assoluta prevalenza e vincolatività della giurisprudenza CEDU.

Ci pare, allora, che quanto fin qui affermato è ben lungi dal far ritenere che il giudice comune nazionale, facendo *vivere* la CEDU all'interno del proprio sistema e dunque dandole applicazione tenendo conto *anche* delle tradizioni nazionali, dia luogo ad un'interpretazione logicamente viziata. Tuttaltro. Se è vero, infatti, che il principio di conformità impone di applicare la norma internazionale così come interpretate nel *suo ordinamento* (Tesauro) non è men vero che è proprio l'ordinamento della CEDU a prevedere che il giudice nazionale contribuisca egli stesso a far vivere la norma CEDU senza prescindere dal contesto nazionale nel quale lo stesso opera. Una prospettiva che impedisce al giudice nazionale – come ad ogni altra autorità statale- un simile ambito di operatività non ci sembra affatto quella indicata dalla Corte europea, come si cercherà ulteriormente di dimostrare nel prosieguo.

Il vincolo interpretativo della giurisprudenza CEDU sul giudice di Lussemburgo ed in rinvio del diritto dell'Unione europea alle tradizioni costituzionali dei paesi membri.

Non sarebbe peraltro corretto ritenere che il problema che qui si è cercato di focalizzare sia tutto (e solo) interno alle dinamiche diritto nazionale-sistema CEDU.

Esso, a ben considerare, si ripropone con analoghi e forse più complessi tratti di difficoltà se si guarda ai rapporti fra ordinamento eurounionista (per usare un termine coniato da Antonio Ruggeri) e CEDU dopo l'acquisita vincolatività della Carta di Nizza, nella versione riproclamata nel dicembre 2007.

E' noto che l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea nella sua ultima versione stabilisce che “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.

E' poi l'articolo 52.3 della Carta di Nizza a prevedere che “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione.”. E' la stessa disposizione ad aggiungere, al par.4, che “Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.”¹⁶

Si pone, così, il problema di individuare il *ruolo* della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e delle tradizioni costituzionali e comuni rispetto ai diritti contemplati dalla Carta di Nizza.

Sembrerebbe agevole ipotizzare una sorta di *gerarchia* fra Corte di Strasburgo e Corte di Giustizia, tale da giustificare l'assoggettamento della seconda alla prima, proprio per completare l'opera di armonizzazione che il ricordato art.52 pare caldeggiare. Ed analoga *gerarchia* potrebbe individuarsi- anche se con tratti notevolmente diversi in relazione al carattere sfuggente delle tradizioni costituzionali comuni- fra dette tradizioni comuni e la CEDU.

Ma nel silenzio dell'art.52, le Spiegazioni a tale disposizione – che rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta per come affermato nella parte iniziale di tale documento e che i giudici devono tenere nel *debito conto* (par.7 art.52 Carta) - affermano, fra l'altro, che “...Il significato e la portata dei diritti [CEDU] garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.” Anche qui la giurisprudenza delle due Corti sembra *cooperare* all'individuazione dei contenuti dei diritti fondamentali e non sembra affatto imporre, almeno allo stato, un vincolo a carico della Corte di Giustizia sull'interpretazione della CEDU, preferendosi, ancora una volta, l'utilizzo di formule meno perentorie per delineare i rapporti fra le Corti¹⁷.

¹⁶ Cfr. Spiegazioni alla Carta sub art.52: “...La regola d'interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è stata basata sulla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea e tiene nel debito conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del 13 dicembre 1979, causa 44/79 Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un'impostazione rigida basata sul «minimo comun denominatore», i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni.”

¹⁷V. di recente, Corte. Giust. Corte giust. Grande Sezione, causa C-465/07,17 febbraio 2009, Meki Elgafaji, delineando i rapporti fra CEDU e Corte dei diritti umani:(p.28) “... A tale proposito, occorre rilevare che, benché il diritto fondamentale garantito dall'art. 3 della CEDU faccia parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte assicura il rispetto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo venga *presa in considerazione* nell'interpretare la portata di tale diritto nell'ordinamento giuridico comunitario...”

Vincolo che non vi è mai stato prima dell'entrata in vigore della Carta di Nizza e che è apparso ininfluenza rispetto ad un'armoniosa tutela dei diritti da parte delle due Corti.

Né, d'altra parte, il Preambolo della Carta di Nizza considera la giurisprudenza della Corte di Strasburgo come dotata di efficacia vincolante, semmai riconoscendo alla Corte di Strasburgo, al pari che alla Corte di Giustizia, il ruolo di artefice nella protezione dei diritti fondamentali. Il che, in definitiva, conferma la posizione espressa recentemente da Massimo Condinanzi che qui si riporta testualmente: "...È probabile, dunque, che anche se l'introduzione della Carta di Nizza comporterà una maggiore attenzione delle Corti per evitare divergenze interpretative o difformità di standard relativamente ai diritti che hanno medesimo significato e portata in entrambi i sistemi, tale rapporto resterà sul piano del dialogo, in virtù di un rapporto di specialità di funzioni e non di gerarchia."¹⁸

Analoghe considerazioni sembrano poi doversi fare a proposito del "vincolo" interpretativo alle tradizioni costituzionali comuni che sembrerebbe emergere dalla Carta di Nizza¹⁹. Il tema è certamente delicato ma per quel che qui rileva appare pienamente confermativo dell'inesistenza, anche a livello dell'Unione europea, di un meccanismo che impone l'interpretazione della CEDU.

In definitiva, sembra emergere più di una conferma circa la quasi *naturale* capacità delle giurisdizioni- nazionali e sovranazionali - di integrarsi vicendevolmente attraverso la creazione di criteri di raccordo fra ordini giuridici non improntati al rispetto di un ordine gerarchico²⁰.

Considerazioni conclusive sul punto. La necessità di un *dialogo alla pari fra le Corti*

¹⁸Condinanzi, I diritti umani nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Rapporti con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e con la Corte di Strasburgo, Relazione tenuta all'incontro di studio organizzato dal CSM in Roma dal 14 al 16 dicembre 2009 sul tema "Le decisioni della Corte di Giustizia ed il ruolo del giudice nazionale nella tutela delle situazioni giuridiche protette dal diritto comunitario", reperibile in www.csm.it.

¹⁹Cfr. Ruggeri, *Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in www.csm.it: "...La Carta di Nizza riconosce di poter valere soltanto nella misura in cui si mantenga fedele alle tradizioni costituzionali comuni, cioè a prodotti d'integrazione interordinamentale al più alto livello, quello delle Costituzioni nazionali (scritte o non scritte che siano), frutto di originale selezione, rielaborazione e composizione ad opera del giudice comunitario. Ciò che, poi, dal punto di vista qui adottato, ha ancora più significato è che la Carta stessa richiede, prima ancora di essere applicata, di essere interpretata in modo conforme alle tradizioni suddette¹⁹. A loro volta, le tradizioni comuni, per un verso, si alimentano dalle tradizioni costituzionali e, però, per un altro verso, tornano negli ordinamenti nazionali attraverso le rappresentazioni che ne offre la giurisprudenza comunitaria, nonché attraverso gli atti dell'Unione che ne danno specificazione-attuazione, variamente così incidendo sulle pratiche sia produttive che interpretativo-applicative di diritto interno (anche al piano costituzionale). La Carta di Nizza, inoltre, fa esplicito riferimento alla CEDU, così come questa, per voce della sua Corte, si richiama alla giurisprudenza comunitaria e, di riflesso, alle giurisprudenze nazionali."

²⁰Cassese, *I Tribunali di Babele*, Roma, 2009, 70.

Non è chi non veda che il riferimento alla necessità di un apprezzamento *di sostanza* alla giurisprudenza di Strasburgo che pure la Corte costituzionale ha ritenuto di dovere, nella sentenza n.311/09, espressamente stabilire dimostra che l'opera interpretativa del giudice nazionale comune sulla CEDU e sulla stessa giurisprudenza di Strasburgo nemmeno per la Corte costituzionale può essere negata in termini radicali per come sembrerebbe cogliersi da una lettura rigida della giurisprudenza costituzionale²¹.

Diverse sembrano essere le ragioni che orientano per una lettura riduttiva dell'obbligo interpretativo di cui si è detto sopra.

Si è già visto come l'affermazione per la quale la giurisprudenza della Corte è vincolante per il giudice comune- e per la stessa corte costituzionale- non trova alcun riscontro nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Corte europea si guarda bene dall'affermare tali principi ponendosi, piuttosto, in una prospettiva di effettività rispetto alla CEDU ed a suoi obblighi.

Anzi, è la stessa Corte di Strasburgo a chiarire che gli Stati contraenti sono per principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza della Corte che constata nei loro confronti una violazione, poi aggiungendo che tale potere discrezionale sulle modalità di esecuzione di una sentenza si specifica nella libertà di scelta che accompagna l'obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti, rivolta appunto ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti (articolo 1 CEDU- cfr. § 90 Corte EDU 22 dicembre 2009, Guiso Gallisay c.Italia[GC]-).

Il giudice di Strasburgo, in altri termini, ha come obiettivo il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e vuole che le autorità nazionali *-tutte le autorità-* operino in questa direzione.

In questa prospettiva la Corte europea riconosce, anzitutto, al giudice nazionale il diritto di interpretare, in via esclusiva il diritto nazionale in modo che esso rispetti i diritti fondamentali.

Nella sentenza Daddi c. Italia²² la Corte ha ribadito che se gli Stati non hanno l'obbligo formale di incorporare la CEDU nell'ordine interno il principio di sussidiarietà

²¹ Lettura che pare prevalere in GAETA, *I diritti fondamentali nelle dinamiche delle tre Corti: spunti di riflessione*, relaz. all'incontro di studio su *Giudice penale, giudice costituzionale e corti sopranazionali*, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 11-13 febbraio 2008, par. 7, in www.csm.it, nonché, dello stesso, *Giudici europei: dialogo ascendente e discendente*, Relazione tenuta all'incontro di studio organizzato dal CSM in Roma su *I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le corti nazionali e sopranazionale* il 23 giugno 2009, in www.csm.it, par. 6.6.

²² V. Corte dir.uomo, 2 giugno 2009, (ric.) Daddi c.Italia, in *Corr.giur.*, 2009,11,1484, con nota di chi scrive, *Il dialogo fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo sull'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo*.

impone di interpretare, nei limiti del possibile, il diritto interno in modo conforme alla CEDU²³.

Ancora recentemente, la Corte europea ha *espressamente riconosciuto* il diritto del giudice nazionale di interpretare esso stesso la norma convenzionale proprio al fine di valutare se ricorresse o meno la violazione del diritto fondamentale in esame, riservandosi comunque il diritto di supervisione rispetto ad interpretazioni della CEDU e della giurisprudenza di essa Corte manifestamente irragionevoli²⁴.

E' sempre la Corte di Strasburgo ad assicurarsi il potere di verificare se le autorità nazionali *-tutte le autorità nazionali-* abbiano operato nel rispetto di tali prerogative intervenendo, per l'appunto, in caso di violazione²⁵.

Null'altro.

Ed allora, quel divieto di sindacato sulla giurisprudenza della CEDU che la Corte costituzionale fa discendere dall'art.32 CEDU, ad onta di quanto sostenuto autorevolmente dalla dottrina (Tesauro), non sembra trovare alcuna conferma nel *diritto vivente* della Corte di Strasburgo la quale ultima, agli occhi della stessa Corte costituzionale, è interprete massimo della CEDU e dovrebbe, appunto, vincolare tutte le autorità degli Stati nell'interpretazione della CEDU.

Del resto, che a livello europeo non vi sia traccia dell'impostazione ribadita dalla Corte costituzionale si trae conferma dalla Conferenza di Interlaken svoltasi il 18 e 19 febbraio 2010 sul futuro della Corte europea dei diritti umani, indetta dalla Presidenza svizzera del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, alla quale hanno partecipato i

²³ Sent. Daddi c. Italia, cit.: "... Même si les États contractants n'ont pas d'obligation formelle d'incorporer la Convention dans l'ordre interne (*James et autres c. Royaume-Uni*, 21 février 1986, § 86, série A n° 98, p. 48 ; *Christine Goodwin c. Royaume-Uni* [GC], n° 28957/95, § 113, CEDH 2002-VI), il découle du principe de subsidiarité ci-dessus que les juridictions nationales doivent, *dans la mesure du possible*, interpréter et appliquer le droit interne conformément à la Convention (*Scordino c. Italie* (déc.), n° 36813/97, CEDH 2003-IV)."

²⁴ Corte dir.uomo, 19 febbraio 2009, Grande Camera, A. e altri c. Regno Unito, (*Ricorso: 3455/05*): "... 174. The object and purpose underlying the Convention, as set out in Article 1, is that the rights and freedoms should be secured by the Contracting State within its jurisdiction. It is fundamental to the machinery of protection established by the Convention that the national systems themselves provide redress for breaches of its provisions, with the Court exercising a supervisory role subject to the principle of subsidiarity (*Z. and Others v. the United Kingdom*, no. 29392/95, § 103, ECHR 2001-V). Moreover, the domestic courts are part of the "national authorities" to which the Court affords a wide margin of appreciation under Article 15. In the unusual circumstances of the present case, where the highest domestic court has examined the issues relating to the State's derogation and concluded that there was a public emergency threatening the life of the nation but that the measures taken in response were not strictly required by the exigencies of the situation, the Court considers that it would be justified in reaching a contrary conclusion only if satisfied that the national court had misinterpreted or misapplied Article 15 or the Court's jurisprudence under that Article or reached a conclusion which was manifestly unreasonable.

²⁵ Corte dir.uomo, 15 gennaio 2009 *Michale Theodossiou Ltd. C. Cipro* (ric. 31811/04): "... The Court will generally respect the domestic authorities' judgment as to what is in the general interest unless that judgment is manifestly without reasonable foundation (see *Immobiliare Saffi v. Italy* [GC], no. 22774/93, § 49, ECHR 1999-V). However, it cannot remain passive, in exercising the European supervision incumbent on it, where a domestic court's interpretation of a legal act appears "unreasonable, arbitrary or ... inconsistent ... with the principles underlying the Convention" (see *Pla and Puncernau v. Andorra*, no. 69498/01, § 59, ECHR 2004-VIII).

rappresentati dei 47 Paesi del Consiglio. Nella Dichiarazione adottata al termine dei lavori è stato riconosciuto lo straordinario contributo offerto in Europa dalla Corte europea nella protezione dei diritti fondamentali, ma al contempo sottolineato che il sistema di protezione di tali diritti si fonda sul non meno fondamentale ruolo delle autorità nazionali, specificamente individuate nei Governi, nelle Corti e nei Parlamenti, ai quali spetta il dovere di garantire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la protezione a livello nazionale dei diritti umani.

Ed è proprio al principio di sussidiarietà che la Conferenza attribuisce una valenza essenziale per rendere effettive le garanzie apprestate dalla Convenzione europea.

Appare sul punto interessante sottolineare come la Conferenza riconosca che è nella responsabilità degli Stati garantire l'applicazione e l'implementazione della Convenzione attraverso non solo la piena esecuzione delle sentenze della Corte e l'adozione di misure capaci di prevenire violazioni analoghe a quelle accertate, ma anche *prendendo in considerazione*-lett. *taking into account* nella versione inglese del documento— lo sviluppo della giurisprudenza CEDU che ha acclarato una violazione analoga a quella di uno Stato aderente ancorchè nei confronti di un Paese diverso.

Nulla di nuovo, potrebbe dirsi, se si guarda a quanto già espresso sull'effetto della giurisprudenza CEDU nei sistemi interni dieci anni or sono dall'Assemblea del Consiglio d'Europa²⁶.

Tentando così di sintetizzare le superiori considerazioni, può dirsi che se è indiscutibile che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo va tenuta in diretta ed immediata considerazione, non pare potersi negare che la CEDU vive *anche* nell'applicazione ed interpretazione che il giudice nazionale ne fa e dà²⁷.

Torna così alla mente l'art.2 dello Human Rights act del 1998 con il quale il Regno Unito ha incorporato la CEDU, fissando un obbligo di interpretazione conforme a CEDU da

²⁶Cfr. Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 122 del 28 settembre 2000, riportata da Esposito V., *La libertà degli Stati nella scelta dei mezzi attuativi delle sentenze della Corte europea dei diritti umani*, Relazione sub nota 57: «... secondo il principio di solidarietà, la giurisprudenza della Corte fa parte integrante della Convenzione, sì che il carattere giuridicamente obbligatorio della Convenzione si è allargato “*erga omnes*” (a tutti le altre Parti). Da ciò consegue che gli Stati contraenti devono non solo eseguire le sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause in cui sono parte, ma devono ugualmente tener conto delle eventuali incidenze che le sentenze pronunciate in altri casi possono avere sui loro sistemi e sulle loro prassi giuridiche ».

²⁷cfr. sul punto Guazzarotti, *La CEDU e l'ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche*, in *Quad. cost.*, 2006, 496 e 504-505, il quale opera una distinzione tra le pronunce di condanna adottate dalla Corte europea nei confronti di un Paese- per le quali vige il vincolo interpretativo- e quelle rese con riferimento ad una legislazione o prassi di altro Stato membro, dovendo in tale ultimo caso i giudici nazionali attestarsi su un mero “obbligo di *tenere conto* della giurisprudenza di Strasburgo”

parte del giudice così espresso: “...(1) A court or tribunal determining a question which has arisen in connection with a Convention right *must take into account any*— (a) judgment, decision, declaration or advisory opinion of the European Court of Human Rights...”.

Ora, come è stato bene messo in evidenza dalla Professoressa Lamarque²⁸, tale previsione, pur essendo stata interpretata in modo molto rigoroso dai giudici britannici fino al punto di individuare una piena ed incondizionata valenza obbligatoria nei confronti delle sentenze della Corte EDU, ha comunque consentito agli stessi di considerare le tradizioni culturali nazionali per giustificare un’interferenza nell’applicazione di alcuni diritti convenzionali, nei limiti del principio di proporzionalità, essendo questa interferenza giustificata sulla base del margine di apprezzamento lasciato a ogni ordinamento nell’attuazione dei diritti convenzionali²⁹.

Anche la ricordata presa di posizione della Conferenza di Interlaken sembra voler favorire un’applicazione della CEDU che trova in *tutti i suoi interpreti* delle pedine fondamentali, senza che il discorso possa chiudersi in una prospettiva verticistico-formale che impedisce al giudice comune nazionale l’interpretazione della CEDU, vincolandola all’esegesi della Corte europea di Strasburgo che non ha mai affermato di essere il soggetto tenuto ad interpretare la CEDU in modo vincolante per le autorità dei Paesi membri. Circostanza, quest’ultima, affatto marginale e che anzi non dovrebbe consentire alla Corte stessa di dare un’interpretazione delle norme di interpretazione della CEDU diversa da quella che ne ha dato il giudice della CEDU stessa.

Quanto appena affermato non può né deve costituire, peraltro, un’autorizzazione in bianco a ridurre gli standard di tutela dei diritti umani, piuttosto responsabilizzando fortemente le autorità nazionali nell’attuazione della tutela dei diritti fondamentali, anzi loro attribuendo una particolare importanza nell’affermazione di sempre più elevati standard di tutela dei diritti fondamentali, individuati attraverso continue ed incessanti operazioni di bilanciamento fra i diritti fondamentali. Ed in questo senso, il richiamo all’art.53 CEDU ed alla capacità della Convenzione di offrire soglie di tutela maggiori de diritti fondamentali rispetto alla protezione garantita a livello nazionale deve costituire una sicura linea maestra per il *giudiziario*.

Trova, così, piena conferma l’intuizione di Antonio Ruggeri secondo la quale “le Corti hanno bisogno di sorreggersi a vicenda; e ciò possono fare nel migliore dei modi in quanto

²⁸Lamarque, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, in www.cortecostituzionale.it.

²⁹analogamente Sapienza, *Convenzione europea dei diritti umani e Human Rights Act 1998, in margine all’obbligo delle corti inglesi ‘to take into account’ la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. um e dir. internaz.*, 2008, 253 ss.

riescano ad alimentarsi l'una dall'altra e tutte assieme a rigenerarsi senza sosta all'insegna di valori omnicondivisi, attorno ai quali si tesse la tela di un'identità, europea o nazionale che sia, mai definitivamente raggiunta, bisognosa di essere costruita giorno dopo giorno e, giorno dopo giorno, in ogni modo preservata e trasmessa.”³⁰

Se si accede, dunque, a tale ordine di idee³¹ e si abbandona la logica del “primato-prevalenza” ci si accorge, ancora una volta, della sicura centralità dell'operato giurisdizionale interno³².

Emerge, infatti, a tutta prima la consapevolezza da parte del giudice sovranazionale che lo stesso non ordina, ma conversa con gli organi nazionali³³ e che la protezione dei diritti umani non può prescindere dalla tutela domestica a pena di divenire inefficace.

E' per tale ragione che il giudice di Strasburgo mostra piena fiducia nell'operato di quello nazionale, si perita di richiamare nei suoi *decisa* la stessa giurisprudenza nazionale e, si è visto, nel caso dell'occupazione acquisitiva (ma anche per quel che riguarda il *quantum* spettante per l'irragionevole durata del processo nel caso Simaldone c. Italia), non disdegna di modificare le proprie decisioni considerando la bontà delle soluzioni giurisprudenziali interne. Richiami, questi ultimi, affatto strumentali ed anzi frutto di quel processo osmotico che governa- e governerà - sempre di più, l'esercizio della giurisdizione.

La Corte europea, in altri termini, mostra piena ed incondizionata fiducia nel giudice nazionale al quale non manca di rivolgersi (caso Daddi c. Italia, cit.) con una pronunzia sfornita del carattere dell'obbligatorietà, ma non per questo meno dotata di vincolatività e di notevole persuasività.

In conclusione, la ribadita efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo che la Corte costituzionale ha continuato a patrocinarne deve essere intesa nel giusto modo.

Se tale affermazione viene individuata nella rigidità terminologica che a tratti pure la caratterizza, essa dimostra la *peculiarità* di siffatta posizione rispetto alla portata della CEDU nell'ordinamento interno e del suo diritto vivente; posizione –di politica giudiziaria, per dirla

³⁰ Ruggeri, *Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione di un ordinamento “intercostituzionale”*, cit., par.9

³¹ Con riguardo alla vicenda dell'espropriazione per pubblica utilità abbiamo cercato di esprimere analoghe considerazioni in Conti, *L'espropriazione ed il giudice, fra <<principi>> e <<bilanciamento>> dei diritti fondamentali*, in *Pol.dir.*, 2008, n.3,383 ss. e, di recente, in Conti, *Proprietà, diritti fondamentali e giudici*, in *La proprietà e i diritti reali minori*, a cura di Conti, Milano, 2009,267 ss.

³² Montanari, *I sistemi di tutela dei diritti in Europa:alcune note sui rapporti tra i giudici*, in *La protezione dei diritti fondamentali, Europa e Canada a confronto*, a cura di S.Gambino, Milano,2004,281:<<...Si tratta però dell'esigenza più generale di creare un circuito virtuoso fra tutti i giudici, valorizzando in particolare il ruolo dei giudici comuni, affinché si sviluppino (e prevalga) il livello più “alto” di tutela dei diritti>>.

³³ Cassese, *I Tribunali di Babele*, Roma,2009,95; volendo anche Conti, *Il dialogo tra giudice nazionale e Corte Ue*, in *Corr.giur.*, 2009,2009,8,1053;idem, *Il dialogo fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo sull'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo*, ibidem, 2009,11,1484,.

con la Lamaque - che se, da un lato, valorizza notevolmente il ruolo nomofilattico della Corte dei diritti umani- che, si è visto, non aveva mai affermato nettezza siffatto principio-, dall'altro sembra voler comprimere, forse preoccupata dalla *libertà interpretativa* del giudice nazionale rispetto all'obbligo di interpretazione conforme alla CEDU poco prima affermato, il ruolo del giudice comune, quasi espropriandolo- se le affermazioni vengono intese in modo rigido- di prerogative che, per converso, sembrano ad esso connaturali e costituzionalmente imposti(art.101 Cost.).

Certo, potrebbe sostenersi che detto *vincolo* nasce dallo stesso art.117 Cost., nella parte in cui impone l'osservanza degli obblighi internazionali e, fra questi, della Convenzione europea, al cui interno sarebbe sancita la riserva interpretativa alla Corte di Strasburgo(art.32 CEDU).Ma si è già cercato di evidenziare che detta ultima disposizione riguarda certamente la *competenza* della Corte ma non il vincolo giuridico al rispetto delle sue decisioni.

Ad ogni modo, i *chiarimenti* espressi sul punto dalla sentenza n.311/09 aiutano ad *interpretare* la posizione complessivamente assunta della Corte in modo meno rigoroso e più *sostanziale* (Tesauro), attraverso considerazioni di ordine sistemico che devono valorizzare le affermazioni, apparentemente incidentali, da ultimo espresse dimostrano la volontà della Consulta di contribuire all'edificazione di un diritto costituzionale comune, la cui strada, tuttavia, è e rimarrà irta di ostacoli, affatto agevoli da schivare soprattutto quando a livello di legislazione sovranazionale si dà il giusto spazio alle tradizioni costituzionali dei Paesi europei.

Un conto è, infatti, affermare che la giurisprudenza CEDU è vincolante rispetto al caso singolo esaminato e/o rispetto a *violazioni di sistema* acclamate da essa Corte nei confronti di uno Stato. Ma a parte il fatto che qui il parametro di riferimento sembra essere l'art.46 CEDU- e non l'art.32 CEDU-, anche rispetto a tali questioni la Corte non ha mancato di chiarire che allo Stato condannato spetta un *margin*e di apprezzamento nell'individuazione delle concrete misure volte ad eliminare gli effetti della violazione nel caso singolo ed il reiterarsi delle violazioni sistematiche ai diritti umani. Affermazione che contrasta nettamente con la riserva interpretativa che la Corte costituzionale ha regalato alla giurisprudenza della CEDU.

Altro e ben diverso è “bloccare” l'interpretazione del giudice –comune e costituzionale³⁴- impedendogli di procedere nel suo operato secondo le regole che gli sono

³⁴ Del resto, è la stessa Corte costituzionale a rendersi conto dell'impraticabilità di soluzioni rigide, se è vero che al punto 8 della sent. n.311/09 essa stessa interpreta la giurisprudenza della Corte europea-“... Ciò posto, occorre rilevare che la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un divieto assoluto d'ingerenza del legislatore, dal momento che in varie occasioni ha ritenuto non contrari all'art. 6 della Convenzione europea particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali.”.

proprie nell'esercizio delle sue prerogative quando lo stesso si trova a dover decidere una singola vicenda processuale nella quale esso giudice è *garante* del rispetto dei diritti umani come tutelati dalla CEDU e dal diritto vivente della Corte dei diritti umani.

Rispetto ad una simile prospettazione va detto con nettezza che nessun divieto di interpretazione della Convenzione europea e della sua giurisprudenza può dirsi esistente in capo al giudice, sussistendo semmai da un lato il divieto di perpetuare violazioni dei diritti umani e, dall'altro, l'obbligo di apprestare i massimi livelli di tutela garantiti dalle disposizioni che tutelano i diritti umani nel pieno rispetto della CEDU³⁵, pur dopo il dovuto bilanciamento fra i diversi valori in gioco (p.7 sent. n.317/09). Obbligo sul quale *veglia* la Corte di Strasburgo che, in definitiva, è garante della prevalenza dei diritti riconosciuti a livello sovranazionale rispetto alle norme giuridiche domestiche, chiamate a cedere il passo alle prime secondo un meccanismo che vuole essere armonico – sfruttando la reciproca influenza delle diverse Corti chiamate ad interagire³⁶ – e mirare comunque alla massima espansione dei diritti fondamentali³⁷.

Tutto ciò, ovviamente, richiede nel giudice una certa dose di “libertà interpretativa” che lo stesso potrà e dovrà orientare in modo tale da impedire violazioni alla CEDU ed alla Costituzione, non più da intendersi come “monadi” ma, appunto come elementi di un sistema unico.

Compito del giudice (comune e costituzionale), per dirla con le parole di Antonio Ruggeri, è quello di rendere concreta l'integrazione nei processi interpretativi ed applicativi delle Carte.

Resta soltanto da aggiungere che tutte le volte in cui la giurisprudenza di Strasburgo non ha direttamente esaminato una vicenda analoga a quella posta all'esame del giudice, non

³⁵ Si pensi al caso *Broniowski c. Polonia*- Corte.dir.uomo, 22-6- 2004, *Broniowski c. Polonia* GC], n. 31443/96- nel quale la Grande Camera della Corte dei diritti umani, nel riaffermare l'obbligo delle autorità statali di interpretare il diritto interno in modo da evitare contrasti con la CEDU, ha fatto riferimento alla possibilità di applicare *retroattivamente* il diritto nazionale introdotto per effetto delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte in modo da ridurre i casi di *violazioni strutturali* della Convenzione- si fa riferimento ai c.d. casi ripetitivi di *systemic violation of human rights*-.

³⁶ Ancora R.Romboli, *Carta europea dei diritti e garanzie giurisdizionali(notazioni introduttive)*, Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale:Italia e Spagna a confronto, cit.,113. In questo senso, del resto, si spiega il riferimento, operato dalla Corte Costituzionale, alla Carta dei diritti fondamentali promulgata nel dicembre 2000 a Nizza che, pur priva di valore giuridico, racchiude principi ricavabili dalla tradizioni costituzionali comuni dei Paesi dell'Unione.

³⁷ In questo senso v.Rossi, *La Carta europea dei diritti e l'espansione del “diritto giurisprudenziale”*, Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale:Italia e Spagna a confronto, cit., 289. Alle sollecitazioni del giudice europeo non sembra essere rimasta sorda la Cassazione italiana che ha affermato “il valore conformativo, in termini di diritto vivente che riveste la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativamente alla definizione ed alla delimitazione della portata applicativa della fattispecie disciplinata dalla norma europea (art. 6.1 CEDU) alla cui violazione il nostro legislatore ha inteso porre rimedio con il meccanismo riparatorio” –Cass. 17 -9- 2004 n. 18739-. Per altre decisioni v. *infra* nel testo.

potrà individuarsi alcun vincolo interpretativo, potendo il giudice operare direttamente sulla norma convenzionale secondo i canoni interpretativi che meglio ad essa si attagliano secondo le indicazioni offerte dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo.

Il rischio è, tuttavia, che il giudice comune, avvalendosi delle prerogative che si è visto gli competono, tenga comportamenti solo formalmente improntati al rispetto degli obblighi fissati dalla Corte costituzionale, utilizzando magari percorsi assai impervi. Ed è ben evidente che tale rischio mette ancor più a repentaglio la protezione dei diritti umani quando proviene dalle Sezioni Unite della Cassazione³⁸.

Certo, a stare alle conclusioni rese dalla Corte costituzionale, l'obbligo di interpretazione conforme alla CEDU e di operare in modo vincolato laddove esistano precedenti della Corte di Strasburgo chiama il giudice comune ad enormi responsabilità, esponendolo a notevoli rischi.

Si pensi, anzitutto, alla da più parti evidenziata difficoltà di conoscenza della giurisprudenza europea, edita in due sole lingue (nella migliore delle ipotesi) ma anche alla difficoltà di enucleare da una giurisprudenza casistica i "principi" che regolano un diritto fondamentale.

Si tratta di difficoltà certo esistenti e che non vanno sottovalutate, alle quali, tuttavia, è necessario contrapporre, come ci è capitato di ripetere altre volte, un elevato livello formativo che deve toccare tutta la giurisdizione³⁹.

Malgrado tali difficoltà sono pur sempre i Giudici nazionali a presentarsi come l'anello forte del sistema politico-costituzionale, come un potere dello Stato che trova la propria fonte di legittimazione proprio nei compiti ad esso affidati di salvaguardia dei diritti fondamentali e, soprattutto, nelle prerogative dell'autonomia e dell'indipendenza; queste

³⁸ Il caso di scuola può essere rintracciato nella recentissima Cass.S.U. 24 dicembre 2009 n.27365, ove si trova affermato il principio che ai fini dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, con la conseguenza che: a) in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi fra loro per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall'altro); b) solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi è possibile, per ognuno di tali giudizi domandare nel termine semestrale previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza. L'esame della giurisprudenza CEDU ivi compiuto non pare affatto appagante ed ha condotto il giudice a fornire un'interpretazione *autonoma* dell'art.6 CEDU, sganciata totalmente dal *diritto vivente* di Strasburgo e dunque fortemente penalizzante per il danneggiato da irragionevole durata del processo, per come si avrà modo di sviluppare in un separato approfondimento.

³⁹ Conti, *L'espropriazione e il giudice fra <<principi>> e <<bilanciamento>> dei diritti fondamentali*, in Pol.dir., 29008, f.3, 436.

ultime, appunto, devono costituire garanzia massima per il raggiungimento di un corretto equilibrio fra le diverse matrici del diritto fondato su valori, principi e disposizioni fondamentali scolpiti nelle “Carte”.